REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ANNO 2019

REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA

PREMESSA

L'applicazione dell'istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O.) ha un carattere premiante e selettivo.

Il riconoscimento economico stabile viene contemplato ed attribuito dal CCNL 2016-2018 in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi, nei limiti delle risorse disponibili e così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009.

Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite al personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo incentivante la produttività, le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo.

La quantificazione annuale delle risorse decentrate che confluiscono nel fondo parte stabile, destinato alla realizzazione delle progressioni economiche, tiene conto anche della quota della tredicesima mensilità.

Art. 1 - DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'ambito delle risorse stabili annualmente disponibili sono determinati i passaggi di posizione economica riconoscibili sino alla concorrenza delle risorse stesse.
2. Tali progressioni avranno decorrenza dal 1 gennaio 2019 e si realizzeranno secondo la metodologia prevista dal C.C.N.L. integrata dai criteri sotto riportati.
3. Le Progressioni Economiche Orizzontali saranno assegnate ad una percentuale almeno del 50% del personale risultato idoneo con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla selezione per la progressione economica i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione, con anzianità di servizio nella categoria economica di godimento pari ad anni 3;
2. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti. I periodi di aspettativa di cui all'art.34, 3^ e 5^ comma del D.lgs. n.151/2001 sono considerati utili ai fini della progressione orizzontale.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno ai fini della maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione.
4. In caso di comando e/o distacco presso altra pubblica amministrazione la valutazione della prestazione del dipendente viene effettuata dal dirigente/apicale della struttura organizzativa di effettivo utilizzo funzionale.
5. Non possono essere ammessi a selezione i dipendenti che siano incorsi, nel biennio precedente all'anno di riferimento della selezione, in sanzioni disciplinari concluse di

qualsivoglia natura, ad eccezione del richiamo verbale. Nel caso di procedimenti disciplinari sospesi connessi a procedimenti penali, l'attribuzione della progressione economica verrà riconosciuta solo ai fini giuridici fino all'esito del procedimento disciplinare ed ai fini economici dalla chiusura del procedimento stesso.

Art. 3 - PROCEDIMENTO

1. Le risorse della parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle progressioni economiche, sono definiti come da accordi tra le delegazioni trattanti di parte Pubblica e di parte Sindacale.

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE

1. La selezione avverrà applicando i seguenti criteri:

a) Ricognizione dei punteggi ottenuti mediante la media aritmetica delle valutazioni della performance del triennio precedente; sono ammessi alla selezione tutti coloro che hanno una media triennale superiore al 50% della performance che rappresenta il punteggio base. La valutazione avviene secondo criteri di rendimento in base ai punteggi della tabella 1;

Tabella 1 - Punteggi assegnati in relazione alla valutazione della performance

Categoria giuridica	**Fasce % di performance**				
	51-60	**61-70**	**71-80**	**81-90**	**91-100**
B, C, D	46	47	48	49	50

b) Valutazione **dell'anzianità maturata nella categoria economica in essere**, con attribuzione **di punti 2,4** per ogni anno di servizio valutabile ai fini della progressione economica; le frazioni di mese sono calcolate per periodi superiori ai 15 giorni **fino ad un massimo di 30 punti**;

c) Valutazione dei titoli posseduti sommati in forma incrementale riferito alla categoria giuridica di appartenenza, **fino ad un massimo di 20 punti**, determinati come di seguito:

- diploma di scuola media superiore (solo per cat. B) **punti 1**;
- laurea breve o triennale **punti 1**;
- laurea magistrale **punti 2 (assorbente della precedente)**;
- laurea ciclo unico o V.O. **punti 2;**
- abilitazioni/idoneità professionali post lauream **punti 1,5**;
- attestati formativi abilitanti regionali rilasciati da Enti formatori riconosciuti(attinente al ruolo ricoperto) **punti 0,5;**
- Master Universitario di I livello 60 CFU (attinente al ruolo ricoperto) **punti 0,5**;
- Master Universitario di II livello 120 CFU (attinente al ruolo ricoperto) **punti 1**;
- Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione (attinente al ruolo ricoperto) **punti 2**;

d) A **parità di punteggio** costituisce titolo di preferenza **la maggiore età anagrafica**.

2. La ripartizione dei posti disponibili, in funzione delle risorse assegnate alle PEO dalla contrattazione decentrata, sarà effettuata sulla base delle risorse individuate dalla contrattazione decentrata e fissate in euro 18.000, da ripartire in proporzione alla dotazione organica per le categorie giuridiche B1, B3, C e D (rispettivamente € 1.750, € 4.150. € 4.150, € 7.900). I posti disponibili saranno individuati facendo riferimento alle graduatorie finali riferite alle categorie giuridiche di cui sopra. L'individuazione del numero dei posti avverrà in base alla capienza della quota riservata per ogni categoria giuridica con arrotondamento all'unità superiore qualora possibile utilizzando la somma dei residui economici totali derivanti dalle quattro categorie giuridiche e dando la priorità alla categoria giuridica che ha il numero di posti minore. Le economie residuali derivanti dall'applicazione di tale ultima ripartizione, se non utilizzabile per assegnare alcuna fascia economica, transiterà nel fondo.
3. Il Servizio Personale, procederà all'elaborazione della graduatoria unica finale, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c), d);
4. Il punteggio individuale provvisorio sarà comunicato all'interessato per le vie brevi e per le eventuali osservazioni da presentare entro il termine di sette giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione stessa. Entro il suddetto termine gli interessati potranno presentare osservazioni e/o documentazione a chiarimento della loro posizione. Successivamente la graduatoria unica finale diventerà definitiva.
5. Le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute sino alla concorrenza delle risorse disponibili. La graduatoria finale esaurisce la sua efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti utilmente classificati, nel limite delle risorse finanziarie concordate dalle Delegazioni Trattanti

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento ha validità unicamente per le PEO relative all'anno in corso.

Per quanto non previsto valgono, ancorché applicabili, le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali nonché quelle normative e regolamentari vigenti.

Il presente entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet alla sezione *AmministrazioneTrasparente*.

È abrogata ogni disposizione contenuta in altri accordi che contrastino con il presente.

30/12/2019

U.I.L. F.P.L.

CSA